



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per lo Sport

Il Capo Dipartimento

VISTA la legge 2 gennaio 1989, n.6 concernente l'ordinamento della professione di guida alpina;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 e in particolare l'articolo 49 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio delle professioni conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea;

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2005 e, in particolare, l'articolo 1, commi 1, 3, e 4 e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo n. 206 del 6 novembre 2007, così come modificato dal decreto legislativo n. 15 del 28 gennaio 2016 di attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012 recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri", e in particolare l'art. 26, come da ultimo modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 maggio 2020, con il quale l'Ufficio per lo sport ha assunto la configurazione e la denominazione di Dipartimento per lo Sport nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 2019, registrato alla Corte dei Conti il 6 settembre 2019, reg.ne prev. n. 1807, con il quale al Ministro On.le Vincenzo Spadafora, sono delegate, tra l'altro, le funzioni in materia di sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 luglio 2020 con il quale al Dr. Giuseppe Pierro è stato conferito l'incarico di Capo del Dipartimento per lo sport;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento per lo sport del 22 ottobre 2020 con il quale il dott. Guglielmo Agosta, Coordinatore del Servizio "Promozione Sport di base e relazioni internazionali", è tenuto a curare tutti gli adempimenti amministrativi, incluso l'adozione del provvedimento finale, per l'esercizio in Italia, sia stabile sia temporaneo, delle professioni sportive regolamentate;

VISTA l'istanza del 1° novembre 2020 con la quale il sig. CHRISTY Simon James ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo professionale di *International Mountain Leader*, rilasciato dalla Plas y Brenin – National Outdoor Training Centre e conseguito nel Regno Unito in data 18 febbraio 2011, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Accompagnatore di media montagna;

VALUTATO che il sig. CHRISTY Simon James dalla documentazione prodotta a supporto della predetta istanza e dalle risultanze istruttorie pervenute dal Collegio nazionale delle guide alpine italiane con nota del 17 novembre 2020, prot.n.2020/280, è in possesso di una formazione corrispondente a quella prevista per l'esercizio in Italia della professione di Accompagnatore di media montagna ex legge n.6/1989.

DECRETA

Articolo 1

Il titolo di *International Mountain Leader*, rilasciato dalla Plas y Brenin – National Outdoor Training Centre, nel Regno Unito in data 18 febbraio 2011 e rilasciato al sig. CHRISTY Simon James cittadino francese, nato a Reading (UK) il 28 settembre 1972, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Accompagnatore di media montagna ex legge n.6/1989.

Articolo 2

Il sig. CHRISTY Simon James è autorizzato ad esercitare sul territorio italiano la professione di Accompagnatore di media montagna, come definita a livello nazionale dal rispettivo profilo professionale, previa iscrizione all'albo degli accompagnatori di media montagna del Collegio regionale delle Guide alpine.

Ai sensi dell'art. 21 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, in materia di ordinamento della professione di guida alpina, si evidenzia che l'iscrizione all'albo abilita l'Accompagnatore di media montagna all'esercizio della professione medesima con esclusione delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di quelli che richiedono comunque, per la progressione, l'uso di corda, piccozza e ramponi.

Articolo 3

Il presente decreto non comporta oneri per il bilancio dello Stato e sarà pubblicato sul sito istituzionale www.sport.governo.it del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Roma, 18 novembre 2020

Dr. Guglielmo Agosta

